

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELL'AFRICA ITALIANA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **GRANDI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Saluto al Consigliere Nazionale Tappi. .	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane (1416).	861
FOSSA, <i>Relatore</i> - TERUZZI, <i>Ministro dell'Africa Italiana</i> , MOLFINO.	

L'adunanza comincia alle 11.30.

(*Sono presenti il Ministro dell'Africa italiana, Teruzzi, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia.*)

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il consigliere nazionale Palermo.

Comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali Acerbo, Arcidiacono, Bruni Giovanni, Clavenzani, Dallari, Diaz Marcello, Morigi, Parodi, Colombati, Ricchioni, La Rocca, Morselli, Pesenti, Suvich, Tallarico, Coselschi, Arlotti, Lucentini, De Colibus, Rinaldi, Razza.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Saluto al Consigliere nazionale Tappi.

PRESIDENTE è certo di interpretare il pensiero delle Commissioni rivolgendo un saluto affettuoso al camerata Tappi, che si è battuto valorosamente, rimanendo ferito, sul fronte di Albania. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane (1416)

FOSSA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge, che il Ministro dell'Africa italiana, di concerto col Ministro delle finanze, ha presentato alla Camera, provvede all'intervento dello Stato in aiuto dei concessionari agricoli dei Consorzi di colonizzazione di Genale e del Giuba.

Quest'anno, in diretta conseguenza delle vicende della guerra, detti concessionari non possono trarre dalle loro aziende alcun reddito. Pertanto, essi si sono rivolti al Governo chiedendo di essere aiutati finanziariamente.

È opportuno ricordare e rilevare che la colonizzazione africana da parte dell'Italia ha trasportato nei territori dell'Impero un numero imponente di colonizzatori, che nella maggior parte dei casi hanno investito nell'impresa ogni loro sostanza, hanno fatto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della colonia la loro ragione di vita, traendo dal loro lavoro ogni possibilità di esistenza. È naturale quindi che le attuali vicende della guerra abbiano profondamente turbati gli interessi dei colonizzatori ed incidano in modo fondamentale sulla attività e sulle possibilità delle loro famiglie. È naturale altresì che nella contingenza essi si rivolgano al Governo, chiedendo — si badi — non sussidi od indennità, ma semplicemente anticipi sulle forniture dei prodotti che essi riprenderanno ad effettuare dopo la vittoria.

A tal fine provvede il disegno di legge sottoposto all'esame delle Commissioni.

Come è noto, la produzione e la vendita delle banane sono regolate dal monopolio ed i concessionari cedono i loro prodotti alla Regia Azienda monopolio banane. Per quest'anno l'Azienda anticiperà sulle forniture future determinate somme, che saranno recuperate negli anni successivi. Parimenti l'Azienda anticiperà acconti sulla liquidazione delle spese pertinenti all'attività svolta dall'Azienda stessa. Il disposto della legge assicura pienamente l'Amministrazione per i capitali anticipati. Attraverso il sistema proposto si consente ai concessionari della Somalia di fronteggiare le attuali difficoltà, senza peraltro che l'Amministrazione si accoli alcun onere.

I danni di guerra saranno conteggiati in altra sede e pagati dal nemico sconfitto. Oggi si provvede soltanto ad un atto di consapevole collaborazione e di solidarietà tra Governo e coloni.

Esprime il voto che, una volta accettato il principio, il Ministro dell'Africa italiana consideri la possibilità di provvedere in modo analogo per altre categorie di colonizzatori — agricoltori, industriali, commercianti — che hanno apportato alla vita dell'Impero il contributo della loro esperienza, dei loro capitali, dei loro sacrifici e che, a seguito delle attuali vicende belliche, si trovano — come i concessionari della Somalia — in momentaneo disagio.

Leggi come quella che si esamina, oltre che rispondere ai più sani principî corporativi, sono espressioni tangibili di fede e di certezza nella vittoria.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti apportati dal Governo.

MOLFINO desidera, oltre che sottolineare — come ha fatto il relatore camerata Fossa — l'opportunità del provvedimento, che viene incontro ai benemeriti concessionari dell'A-

frica Orientale Italiana e particolarmente della Somalia, richiamare l'attenzione dei camerati sulla situazione di altre aziende, alle quali del resto, ha accennato lo stesso relatore. Egli ha chiesto che, una volta accettato il principio, il Governo consideri la possibilità di provvedere in modo analogo per altre categorie. Indubbiamente, però, la situazione si presenta diversa secondo le categorie. Vi sono grosse aziende per le quali, data l'entità dei loro interessi, lo Stato può direttamente intervenire. Ve ne è una infinità di altre per le quali, dato il loro numero e la loro varietà, sarebbe difficile un intervento dello Stato.

Pensa, d'altronde, che non si debba sempre ricorrere allo Stato per chiedere sovvenzioni o contributi. Comunque, bisogna tener presente che in Africa Orientale solamente vi sono 5988 aziende commerciali nazionali, di cui 1203 grossisti e 4785 dettaglianti. Molte di queste rientreranno senza dubbio in Italia e si farà per loro qualche cosa.

Invoca, concludendo, a favore di tali aziende, più che l'opera diretta del Ministero dell'Africa Italiana, l'intervento di altri Ministeri, non tanto con sovvenzioni, ma con agevolazioni di carattere tributario e creditizio, in modo che i nostri connazionali possano avere la possibilità di resistere e di segnare il passo nell'attuale periodo sino a dopo la vittoria.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, pur essendo d'accordo, con cuore di Ministro e di africanista, con i camerati Fossa e Molfino, deve fare le sue riserve per un eventuale intervento dello Stato a favore delle Aziende esistenti in Africa Orientale, la cui situazione è diversa dall'Azienda Monopolio Banane, che è sotto il controllo dello Stato.

Si potrà, se mai, esaminare l'opportunità di provvidenze di carattere creditizio e tributario, d'intesa con i Ministeri competenti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano gli articoli 1 e 2*).

All'articolo 3, il Ministro dell'Africa italiana, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo la parola: anticipazioni, aggiungere le altre: ed acconti.

Allo stesso secondo comma, 1° periodo, dopo le parole: da prestarsi, aggiungere la parola: anche.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Allo stesso secondo comma, 2° periodo, alle parole : 3 per cento, sostituire le altre: 3.50 per cento.

(Si approva l'articolo 3 così emendato).

All'articolo 4, il Ministro dell'Africa italiana ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: concessionari, aggiungere le altre: ed acconti.

Allo stesso primo comma, aggiungere in fine, le parole: in sede di liquidazione definitiva.

(È approvato l'articolo 4 così emendato).

All'articolo 5, il Ministro dell'Africa italiana ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: anticipazioni, aggiungere le altre: e degli acconti.

(Si approvano l'articolo 5 così emendato e l'articolo 6).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

L'adunanza termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane (1416)

ART. 1.

Ove per le circostanze dipendenti dalla situazione di guerra non sia possibile provvedere, per l'insufficienza dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori, alla liquidazione formale delle spese pertinenti all'attività svolta dalla Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) nell'Africa Orientale italiana, può essere corrisposto, in casi eccezionali e di motivata urgenza, sul bilancio dell'ente, un acconto non superiore ai due terzi dell'importo presuntivo delle spese stesse.

Possono essere concesse anticipazioni anche in conto di forniture tuttora da eseguire riguardanti i generi sottoposti a monopolio.

ART. 2.

Le occorrenti deliberazioni vengono adottate con criterio discrezionale ed insindacabile dal Consiglio di Amministrazione dell'ente, e la loro approvazione è impartita dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le finanze ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per i servizi e il personale della R. A. M. B. approvato con Regio decreto 27 luglio 1940-XVIII, n. 1880.

Nessun gravame o ricorso è consentito contro le deliberazioni stesse.

ART. 3.

Ove si tratti di richieste di concessionari singoli, facenti parte di Consorzi aventi sede nella Somalia italiana, questa loro qualità deve essere provata con atti rilasciati da pubbliche amministrazioni o mediante atti notori.

La corresponsione delle anticipazioni ed acconti, escluso, in ogni caso, il carattere di indennità, è subordinata alla prestazione di valida garanzia che ne assicuri il ricupero da prestarsi anche mediante fideiussione. Sulle somme anticipate deve corrispondersi a favore dell'ente l'interesse del 3.50 per cento.

ART. 4.

I pagamenti riguardanti anticipazioni ai concessionari ed acconti non possono superare complessivamente la somma di lire 5,000,000 ed al loro finanziamento si provvede mediante storno dagli stanziamenti per le spese di carattere eccezionale determinate dalla situazione della guerra, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana, salvo recupero in sede di liquidazione definitiva.

Le relative variazioni di bilancio sono disposte con decreto del Ministro per le finanze.

ART. 5.

Le norme di carattere esecutivo, comprese quelle relative alla misura ed alle modalità di corresponsione delle anticipazioni e degli acconti vengono fissate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente da approvarsi dal Ministro per l'Africa Italiana di intesa con il Ministro per le finanze.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.